

## SEPARAZIONE DELLE CARRIERE E RIFORMA DEL CSM

- Immutata la previsione secondo cui la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, si specifica, con la legge di riforma, che essa “è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente”.
- Resta fermo che “i magistrati si distinguono tra loro soltanto per la diversità delle funzioni”, ma si introduce il principio delle “distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti”, la cui disciplina viene demandata alle norme sull’ordinamento giudiziario.
- Si noti che, in assenza di previsioni costituzionali, resta demandata alla legge ordinaria sia la disciplina dell’accesso alla singola carriera, sia la competenza per la formazione dei magistrati.
- Le competenze dell’organo di governo della magistratura, il CSM, vengono così ripartite: due CSM, uno per i giudicanti, uno per i requirenti, saranno per tutte le materie previste dalla Costituzione e dalla legge ordinaria (assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, valutazioni di professionalità e conferimenti di funzioni), con l’esclusione della materia disciplinare, demandata ad una unica Alta Corte disciplinare.

### **I due CSM, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica:**

- sono composti da un membro togato c.d. di diritto: primo presidente della Cassazione (CSM giudicante), procuratore generale della Cassazione (CSM requirente);
- gli altri componenti sono estratti a sorte:

LAICI: un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune entro sei mesi dall’insediamento compila mediante elezione; il Vicepresidente è scelto tra i Laici;

TOGATI: due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge ordinaria;

### **La nuova Alta Corte disciplinare**

- Composizione dell’Alta Corte disciplinare (art. 4 del d.d.l., che sostituisce l’art. 105 Cost.): 15 giudici;
- **tre** laici, nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio;
- **tre** laici estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione;

- **sei** magistrati giudicanti estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità;
- **tre** magistrati requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità;
- Presidente eletto dall'Alta Corte tra i laici, cioè tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o tra quelli estratti a sorte dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune;
- i giudici dell'Alta Corte durano in carica quattro anni; l'incarico non può essere rinnovato;
- l'ufficio di giudice dell'Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge;
- impugnazione delle decisioni dell'Alta Corte: contro le sentenze emesse dall'Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata;
- con legge ordinaria, così come avviene ora, si determineranno sia gli illeciti disciplinari, sia le relative sanzioni, si indicherà come sarà composta la formazione dei collegi (così come avviene ora), si stabiliranno le forme che assumerà il nuovo procedimento disciplinare e si stabiliranno le norme per il funzionamento dell'Alta Corte (così come avviene ora per il CSM), assicurando che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nei collegi giudicanti (così come avviene ora per il CSM).

### **Corte di Cassazione: nomina di Consiglieri per meriti insigni**

- Si prevede una deroga alla separazione delle carriere stabilendo che il CSM giudicante possa nominare per meriti insigni quali consiglieri di Cassazione (e, quindi, giudici) i magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni. I pubblici ministeri, pertanto, potranno diventare giudici per meriti insigni, su designazione del CSM giudicante.

Resta ferma la possibilità, già prevista oggi, di nominare altresì consiglieri di Cassazione per meriti insigni i professori ordinari di università in materie giuridiche e agli avvocati con almeno quindici anni di esercizio, iscritti negli albi per le giurisdizioni superiori.